

Il Consiglio di Stato

Signori
- Matteo Pronzini
- Giuseppe Sergi
Per MPS-Indipendenti
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 110.24 del 12 settembre 2024

Due delicati incarichi per la giudice Fabiola Gnesa: necessarie verifiche e chiarificazioni

Signori deputati,

mediante la presente rispondiamo alle domande della summenzionata interrogazione come segue:

- a) **presenza della giudice Fabiola Gnesa in seno al Consiglio di amministrazione di IPCT.**
- 1. Non ritiene il Consiglio di Stato che il mandato in seno al CdA di IPCT assunto dalla giudice Gnesa, nella misura in cui comporta un onorario fisso sia contrario all'art. 19 della LOG?**
 - 2. La risposta alla domanda 1 si basa su pareri giuridici o su giurisprudenza in materia?**
 - 3. Il Consiglio di Stato ha, eventualmente, autorizzato (sentito il preavviso del Consiglio della magistratura) la giudice Gnesa ad assumere il mandato in seno al CdA di IPCT?**
 - 4. Se sì, quale è stato il parere del Consiglio della magistratura?**

Con risoluzione governativa n. 3296 del 26 giugno 2024 lo scrivente Consiglio di Stato ha espressamente autorizzato la giudice Fabiola Gnesa ad assumere la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) anche per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2028. Precisiamo che l'interessata ha già ricoperto tale posizione, sempre previa autorizzazione governativa, nel quadriennio 2020-2024. Nel suo preavviso del 12 giugno 2024, il Consiglio della magistratura ha giudicato che la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino non è incompatibile con la funzione di magistrato, che il relativo onere non appare particolarmente gravoso (10 ore mensili) e che l'attività non risulta inopportuna, né atta a pregiudicare l'impegno dell'interessata in favore dell'ufficio giudiziario che presiede (Magistratura dei minorenni).

- b) presenza della giudice Gnesa alla testa della Commissione di esperti in caso di abusi sessuali in ambito ecclesiale presso la Curia vescovile di Lugano**
- 5. Non ritiene il Consiglio di Stato che la presenza della giudice Gnesa in seno alla Commissione di esperti in caso di abusi sessuali in ambito ecclesiale presso la Curia vescovile di Lugano possa suscitare contraddizioni alla luce dell'art. 27a della LOG?**
 - 6. La risposta alla domanda 5 si basa su pareri giuridici o su giurisprudenza in materia?**
 - 7. Non ritiene che, al di là delle questioni puramente giuridiche, questa presenza sia discutibile dal punto di vista della opportunità politica?**
 - 8. Prima di assumere questo incarico, la giudice Gnesa ha chiesto l'autorizzazione al Consiglio di Stato, (sentito il parere del Consiglio della magistratura)?**
 - 9. Se sì, qual è stato il parere del Consiglio della magistratura?**

Lo scrivente Consiglio di Stato, per il tramite dei propri servizi, ha interpellato l'interessata in merito a questa attività accessoria per la quale non vi è un'autorizzazione formale ex art. 19 cpv. 4 LOG. L'interessata ha in ogni caso precisato di far parte di tale Commissione dal 2009 e da subito di aver interpellato il Consiglio della Magistratura nelle persone dell'allora Presidente Giovanna Roggero Will e dell'allora Vicepresidente Bruno Balestra che non avevano ravvisato alcun conflitto di interesse nell'esercizio di tale incombenza accessoria. Il Consiglio di Stato, a tal riguardo, in ossequio al principio della separazione dei poteri e all'indipendenza della magistratura, si attiene alla posizione espressa dal Consiglio della Magistratura. La Magistratura dei minorenni ha tuttavia sottolineato di valutare il proseguimento o meno con questa attività, stante gli importanti cambiamenti di procedura che dovrebbero intervenire a breve, già dal 2025, nella Commissione ecclesiastica. A dipendenza di questi sviluppi, si procederà con le dovute formalità.

- 10. Il Consiglio di Stato è al corrente che l'indirizzo elettronico professionale della giudice Gnesa (@ti.ch) è indicato quale indirizzo ufficiale sulla pagina della commissione ecclesiastica sul sito della Curia?**
- 11. Non ritiene che sia un utilizzo improprio dell'indirizzo di posta elettronica professionale?**
- 12. Se sì, ritiene – come è stato fatto in altri casi – di dover aprire un'inchiesta amministrativa per l'uso improprio dell'indirizzo di posta elettronica professionale?**

Lo scrivente Consiglio di Stato ha preso atto dall'interessata che il suo e-mail professionale non risulta più quale indirizzo sulla pagina della Commissione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.

RG n. 6150 del 11 dicembre 2024


Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Magistrata dei minorenni (per il tramite della Divisione della giustizia)